

COVID-19

Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 entrano in vigore le nuove disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le nuove disposizioni sono in vigore da oggi 18 maggio 2020.

Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (di seguito Decreto-Legge) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (di seguito, DPCM) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2020, n. 126.

NOTA BENE

Le misure previste nel Decreto-Legge si applicano:

- ◆ **dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1 del Decreto-Legge**

Le disposizioni del DPCM:

- ◆ **si applicano dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (si vedano le nostre precedenti comunicazioni), e sono efficaci fino al 14 giugno 2020¹**

Le misure previste sia nel Decreto-Legge che nel DPCM si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione

¹ Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del DPCM.



SPOSTAMENTI REGIONALI E INTERREGIONALI (articolo 1 del Decreto-Legge)

A decorrere dal 18 maggio 2020, **cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale.**

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, **salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.** Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Gli spostamenti regionali e, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 (e articolo 3 in caso di spostamenti regionali) del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, solo con riferimento a specifiche aree del territorio interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (articolo 1 del Decreto-Legge e articolo 2 del DPCM)

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i Protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

NOTA BENE

Per alcune attività economiche, produttive e sociali è prevista una data di riapertura differita (si veda allegato con estratto dell'articolo 1 del DPCM).

In proposito si segnala che il DPCM richiama nelle premesse e riporta in allegato (Allegato 17 al DPCM) le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

Inoltre, l'articolo 2 del DPCM stabilisce che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 1 dello stesso DPCM (che richiama per alcune attività i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali) del:

- ◆ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020, nonché per i rispettivi ambiti di competenza;
- ◆ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali;
- ◆ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID -19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto dei contenuti dei Protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Al fine di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

SANZIONI E CONTROLLI

(articolo 2 del Decreto-Legge)

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale², nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Decreto-Legge, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze emanate in attuazione del Decreto, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 (i.e. **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentate fino a un terzo, se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo - si vedano le nostre precedenti comunicazioni**).

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

All'atto dell'accertamento delle violazioni commesse nell'esercizio di un'attività di impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione, la sopra citata sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com

² Tale articolo, rubricato "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità" dispone che "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".

ALLEGATO

Articolo 1 del DPCM (estratto)

- f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso **palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico**, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, **a decorrere dal 25 maggio 2020**;
- l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- m) **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** restano sospesi fino al 14 giugno 2020. **Dal 15 giugno 2020**, detti spettacoli sono svolti [...]. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori [...]; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;
- z) sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.